



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 6 Luglio 2015

Osservazioni al DCO 272/2015/R/gas "Implementazione dei primi processi di mercato nell'ambito del sistema informativo integrato (SII) per il settore del gas naturale"

Osservazioni generali

Guardiamo con favore il lavoro svolto nell'estensione anche al settore gas dell'analogo processo di riforma implementato con successo nel settore elettrico. Come sempre asserito, riteniamo infatti il Sistema Informativo Integrato uno strumento fondamentale per l'efficiente funzionamento del mercato energetico. È evidente l'importanza di superare l'attuale gestione dei processi finalizzati alla gestione dei clienti finali, in cui potenzialmente opera una pluralità di soggetti in relazione a ciascun punto di prelievo, con una chiara ed efficiente gestione centralizzata in capo a un unico operatore, il SII. La previsione di un'unica infrastruttura centrale per lo scambio dei flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti consentirà infatti finalmente una semplificazione del sistema, con benefici per l'intera filiera compreso innanzitutto il cliente finale. Uniformare i flussi informativi nei due settori contribuirà appunto tra l'altro a ridurre i costi di gestione degli operatori causati dall'eterogeneità dei formati/sistemi di comunicazione adottati dai differenti distributori.

Tuttavia durante le prime fasi gli operatori sono stati coinvolti solo ai fini dell'accreditamento e non hanno ancora avuto modo di verificare/testare alcuna informazione non essendo ancora disponibile nessuno strumento di consultazione sul portale SII.

Allo stesso tempo, abbiamo motivo di ritenere che sia necessario un impegno maggiore da parte della totalità dei distributori nell'ottemperare agli obblighi previsti proprio per garantire il corretto popolamento del RCU e il suo mantenimento. Si evidenzia inoltre come sia opportuno in questa fase rivedere alcuni processi di base disciplinati dal TISG per rendere tutti i processi più stabili.

Dal Documento si evince infatti anche come purtroppo molti dati siano ancora disallineati e che alcuni distributori non hanno nemmeno provveduto agli obblighi previsti. Sarebbe pertanto più che opportuno prevedere penali per i distributori che non eseguano le attività già previste dalla regolazione in maniera corretta.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Osservazioni di dettaglio

S1. Osservazioni sulle implementazioni relative all'anagrafiche annuale prevista dal TISG. Si condivide quanto illustrato al paragrafo 3.4?

S1: Concordiamo con l'eliminazione dei dati ridondanti nella trasmissione dei profili e riteniamo che anticipare il termine al 15 luglio sia fattibile e necessario per considerare tutti i profili aggiornati. Allo stesso tempo, rimarchiamo che bisogna prevedere anche invii aggiuntivi nei mesi di agosto e settembre come disposto dalle FAQ relative al TISG per i PDR acquisiti in data successiva al 01/07. Approfittiamo inoltre per segnalare che sarebbe opportuno consentire alle società di vendita, a seguito di opportuna autocertificazione del cliente finale, modificare la profilatura di ogni PDR in ogni direzione (anche in quelle attualmente non consentite).

Adottando questi piccoli accorgimenti, tutto il sistema ne trarrebbe beneficio:

- soddisfazione del cliente finale per la maggior aderenza dei consumi previsti/stimati;
- riduzione di errori di programmazione e di previsione che impattano anche sugli UDB e sul RDB nelle sessioni di bilanciamento.

Riteniamo inoltre utile che il SII, salvo vincoli di sistema connessi al volume dei dati trasmessi, sia predisposto in maniera tale da poter mettere a disposizione degli utenti della distribuzione anche gli elementi funzionali alla determinazione del prelievo annuo.

Cogliamo infine l'occasione per segnalare e chiedere le motivazioni per cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la variazione dei profili di prelievo associati ai clienti civili e tecnologici (di cui all'art 7.6 e 7.7 del TISG) debba scadere dopo due anni.

S2. Osservazioni sulle implementazioni relative all'anagrafiche mensile prevista dal TISG. Si condivide quanto illustrato ai paragrafi 3.9 e 3.10?

S2: Per continuità con quanto avviene nel settore elettrico sarebbe auspicabile la produzione e la trasmissione mensile da parte del SII dell'intero elenco di PdR nella titolarità di ciascun UdD. Come ulteriore strumento di verifica si potrebbe permettere agli UdD di scaricare l'elenco dei soli PdR acquisiti e persi previsto al punto a) del paragrafo 3.8. Riterremmo utile prevedere che nell'ambito di dette attività di messa a disposizione/consultazione degli elenchi dei punti che si trovano nella titolarità degli UdD, il SII fosse in grado di dettagliare non solo le variazioni derivanti dalle operazioni di switching (in entrata o in uscita) ma anche quelle prodotte dalle prestazioni di attivazione/disattivazione e cessazione amministrativa. Si evidenzia poi che le tempistiche previste per la comunicazione da parte dell'UdD, al Gestore e al distributore, di eventuali difformità tra le proprie informazioni e i dati di anagrafica resi dal SII dovrebbero essere differenziate rispetto a quelle previste per il mercato elettrico. Per permettere di lavorare in modo efficace sia i dati gas sia quelli elettrici, si potrebbero separare le tempistiche fissando il termine di comunicazione del settore gas a 3 giorni lavorativi successivi al sestultimo giorno di ciascun mese. Si concorda con l'estensione degli indennizzi al settore gas.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

In merito a quanto definito al punto 3.7 si riterrebbe inoltre opportuno che AEEGSI individuasse un unico canale, che si ritiene debba essere preferibilmente il SII, per la messa a disposizione di tutti i dati tecnici di cui al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04.

S3. Osservazioni sulle prime implementazioni relative all'aggregazione delle misure e profilazione.

S3: In prospettiva riteniamo quanto espresso in questo spunto di consultazione corretto e a beneficio della qualità delle informazioni per l'intero sistema, e per la sessione di bilanciamento in particolare. Riteniamo che quanto espresso al punto 3.14 sia trasmesso al responsabile del bilanciamento con la sola cadenza mensile. Un eventuale invio annuale a un altro sistema (del responsabile del bilanciamento) e le correzioni mensili potrebbero generare margini di errore che invece con un invio con scadenza mensile non si avrebbero. Si rileva infatti che, al momento, salvo nuovi interventi di carattere normativo, il distributore resta ancora il soggetto più idoneo a svolgere l'attività di profilazione e aggregazione dei consumi per le seguenti motivazioni:

- 1) si tratta di un'attività molto impattante economicamente su tutta la filiera di fornitura;
- 2) solo il distributore possiede le competenze necessarie per risolvere problemi frequenti e anomalie su dati singoli, oltre che conoscere la storia completa del PDR in questione;
- 3) il distributore è già remunerato per questa attività con una tariffa di "misura".

Il SII potrà invece da subito ricevere le informazioni per poi metterle a disposizione degli UDD/UDB/RDB.

S4. Osservazioni sull'estensione della funzionalità del pre-check al settore del gas naturale. Si condivide quanto illustrato al paragrafo 4.3? Si condivide l'introduzione dell'obbligo di accreditamento al SII delle controparti commerciali operative nel settore del gas naturale? Quale soluzione si preferisce tra le due illustrate ai paragrafi 4.8 e 4.9? Si condivide l'estensione al settore elettrico delle modifiche alla procedura di accreditamento delle controparti commerciali?

S4: In generale concordiamo con gli obiettivi generali riportati al capitolo 4 del DCO. Condividiamo infatti la necessità di garantire la completa e corretta compilazione per tutti i PdR dei campi del RCU utili ai fini dell'attivazione del servizio di pre-check. Ciononostante è necessario segnalare come gli operatori, in questi anni, abbiano più volte cercato di acquisire i dati fiscali mancanti in relazione ai PdR nella rispettiva titolarità: in tal senso si riporta che purtroppo, nonostante i costi sostenuti per lo svolgimento di detta attività, la percentuale di successo è stata spesso non soddisfacente. Riteniamo pertanto auspicabile che, alla luce di tali riscontri, l'Autorità e il SII individuassero nuove modalità per la risoluzione di tale problematica, eventualmente anche in collaborazione con altri enti competenti. Rileviamo inoltre che il piano di lavoro di cui al punto 5.2, lettera a), presenterebbe particolari criticità non solo in relazione alla tempistica di 30 gg. lavorativi individuata al punto 4.3, lettera b), ma anche per quel che concerne il periodo che



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

sarebbe individuato per la rettifica e/o il recupero dei dati mancanti (seconda metà di Luglio / Agosto). In tal senso si reputa necessario che l'Autorità, qualora decida di mantenere l'impostazione proposta nel presente documento per la consultazione, preveda di:

- allungare il periodo utile per lo svolgimento delle operazioni di rettifica/recupero dei dati, prolungandolo fino a Dicembre 2015 e concedendo comunque agli operatori non meno di 60 gg. lavorativi per porre in essere tutte le attività necessarie;
- valutare i costi necessari allo svolgimento di detta attività di recupero/correzione;
- considerare le modalità tramite le quali tenere conto dei casi in cui i clienti finali potrebbero fornire le informazioni richieste oltre le tempistiche definite dalla regolazione.

Ci preme evidenziare che i 30 giorni lavorativi concessi agli UdD per recuperare le informazioni richieste e inviarle al Sistema dovrebbero essere posticipati anche per non accavallarsi con il periodo imminente di ferie estive che potrebbe inficiare la qualità del lavoro svolto. Ciò anche per consentire che l'auspicata e necessaria estensione del pre-check SII al gas avvenga in modo corretto ed efficiente.

Condividiamo l'obbligo di accreditamento delle controparti commerciali e quanto proposto circa l'abbinamento della controparte commerciale con l'UdD purché le attività in capo a quest'ultimo possano avvenire in modalità di caricamento/conferma massiva. Non si reputa necessario quanto proposto al paragrafo 4.9. In questo caso il criterio del silenzio-assenso potrebbe rischiare di generare ulteriore confusione. Inoltre non comprendiamo bene l'alternativa fra il punto 4.8 e 4.9; in particolare nel caso in cui l'UdD non dovesse confermare o negare l'abbinamento, se nel punto 4.9 si propone il silenzio-assenso, nel punto 4.8 cosa si propone?

Come evidenziato poi al precedente punto 3, riteniamo utile che l'Autorità chiarisca anche le modalità di aggiornamento in relazione ai PdR interessati da cessazione amministrativa.

S5. Osservazioni sulle tempistiche di entrata in vigore.

S5: Condividiamo le tempistiche di entrata in vigore in relazione ai punti 5.2, lettere d), e) e f). Per quel che riguarda invece il punto 5.2, lettera a) si rimanda invece alla risposta al precedente quesito. Non è tuttavia del tutto chiaro il caso in cui una società di vendita sia su alcuni REMI operativa come UdD e su altri sia solo controparte commerciale (ma non UdD), come si dovrebbe procedere all'accreditamento. L'accreditamento sarà unico per soggetto e verranno indicati vari ruoli operativi? Oppure l'accreditamento sarà distinto, un accreditamento per Utente SpA in qualità di UdD e un altro accreditamento per Utente SpA in qualità di controparte commerciale?

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi